



## TRIBUNALE DI LATINA

### Prima sezione civile

Nel procedimento n.78/2025

~~CARINATARO CARMINI E (C.F. 581061001100518301)~~

#### Il Giudice

Letto il ricorso depositato ex art. 67 CCII da ~~CARINATARO CARMINI~~;  
letta la relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art.68, comma 2, CCII;  
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorrente nella categoria di  
"consumatore", così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs.  
14/2019, secondo cui sono tali le persone fisiche che agiscono per scopi  
estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale  
eventualmente svolta, anche se soci di società di persone, per i debiti estranei  
a quelli sociali; il ricorrente versa nello stato di crisi, come definito dall'art. 2,  
comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019, ossia "lo stato del debitore che rende  
probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di  
cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"; il  
ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda  
di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, non avendo mai  
beneficiato in passato dell'esdebitazione, e non ha determinato la situazione  
di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; non ha subito i  
provvedimenti di cui all'art. 72 del D.Lgs. 14/2019;  
rilevato che ai sensi dell'art. 27 CCII sussiste la competenza del Tribunale  
adito, in quanto il debitore è residente in Aprilia (LT);  
il ricorrente, in particolare, ha depositato documentazione che ha consentito  
di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale, da cui  
è stato possibile ricavare la debitoria complessiva, che risulta pari ad euro €  
172.452,44, oltre i compensi dell'OCC;  
di converso, il patrimonio attivo del debitore è rappresentato dalla proprietà  
per ½ dell'immobile sito in Nettuno censito al catasto fabbricati del Comune  
di Nettuno al foglio 23, part. 907, dalla retribuzione annuale lorda di circa  
euro 35.000,00 e dai seguenti beni mobili: Autovettura Mercedes C220  
targata BX010LM anno 2002; ciclomotore anno 1999 tg. X9KHN in uso al  
figlio Luigi e veicolo targato CT646PA ANNO 2005 in uso alla figlia.

Si osserva, sotto il profilo della meritevolezza, che la giurisprudenza più recente ha avuto modo di chiarire che “il tenore testuale dell’art. 69 CCH consente di ritenere sicuramente superate quelle soluzioni interpretative, formulate con riferimento al testo originario dell’art. 12-bis l. 3/2012, che consideravano “meritevole” il consumatore nei soli casi di sovraindebitamento oggettivamente incolpevole, nei quali le obbligazioni erano state originariamente assunte con “la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” e lo squilibrio determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili, estranei alla sfera di controllo del debitore, quali licenziamenti, malattie, perdita di un familiare che forniva sostegno economico, etc. (tesi del c.d. “shock esogeno” – così Tribunale di Reggio Calabria 25 gennaio 2024, che richiama Cassazione civile sez. VI, 22/09/2022, n. 27843); in particolare, *“la formula normativa prevista dall’art. 69 CCH, rappresentata dal non aver determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe il campo dei comportamenti rilevanti per escludere l’accesso alla procedura; in sintesi, non si tratta di premiare, in positivo, il consumatore diligente, ‘onesto ma sfortunato’, che ha contratto all’origine un debito oggettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, in negativo, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell’ambito di un giudizio d’insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i ‘livelli culturali’, l’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l’eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l’evolversi nel tempo del progressivo indebitamento”* (cfr. Corte di Appello di Firenze 8 novembre 2023);

nel caso di specie, le passività non paiono essere state volte a procurare all’indebitato o a terzi ingiustificati vantaggi (es. acquisto di beni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali) o a consentire all’indebitato la conservazione di condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, dilazionando oltremodo i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento bensì derivano essenzialmente dalla necessità di far fronte alle esigenze familiari, con aggravamento della situazione a seguito della separazione dalla coniuge.

In particolare, l’attivo messo a disposizione dal debitore verrà distribuito come segue: pagamento totale dei creditori prededucibili, il pagamento nella misura del 100% dei creditori privilegiati e del 30% dei creditori chirografari.

Quanto alla durata del piano, occorre citare una recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui *“nel piano del consumatore, oggi ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, è ammissibile la previsione della dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, dei crediti assistiti da privilegio, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere riservata la possibilità di esprimersi sulla proposta”* (Cass. 2019/27544); invero, deve ritenersi imprescindibile la facoltà dei creditori di esprimersi sul piano, posto che *“malgrado l’ordito normativo relativo alla procedura del consumatore ex art. 67 CCII non chiarisca in modo inequivoco e lineare quali siano gli aspetti sicuramente riconducibili a profili di ammissibilità (come tali sindacabili dal Giudice), rispetto a quelli demandati alla valutazione di convenienza dei creditori (art. 70, comma 7), è ragionevole ritenere che siano riservati al giudizio di detti creditori sia la fattibilità del piano (quantomeno quella che non trasmodi in evidente implausibilità), sia gran parte delle regole che guidano il confezionamento del piano del consumatore, come il c.d. trattamento minimo dei prelazionari e la moratoria, ex art. 67 co. 4, sulla scorta delle recenti Cass. 4622/2024 e 34150/2024, rimanendo fermo che il giudizio di meritevolezza del debitore resta affidato al Giudice integrando esso un presupposto di ammissibilità”* (così Tribunale di Modena 27 dicembre 2024);

PQM

Visto l’art. 70 CCII

DISPONE la pubblicazione del piano, della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Latina, a cura dell’OCC;

DISPONE che l’OCC provveda a dare comunicazione del piano, della proposta e del presente decreto a tutti i creditori, avvisandoli della necessità di indicare un indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni, con la precisazione che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni saranno effettuate tramite deposito in Cancelleria;

DISPONE che, nella predetta comunicazione, l’OCC avvisi i creditori che nei 20 giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni;

DISPONE che l’OCC, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, sentito il debitore, riferisca a questo Giudice, proponendo eventualmente le modifiche al piano che ritenga necessarie;

DISPONE, vista l’espressa istanza del debitore, il divieto di azioni esecutive e cautelati sul patrimonio dello stesso.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e all’OCC.

Latina, 05/05/2025

Il Giudice  
dott.ssa Tiziana Tinessa